Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 6 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sannicola (Lecce), al quale la legge assegna venti membri, non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta dimissionari.

Le riunioni all'uopo tenute nei giorni 6 e 8 novembre 1978, 11 e 14 dicembre 1978 risultavano infruttuose.

Il prefetto, allo scopo di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con provvedimento 21 dicembre 1978, n. 295/13.1/Div. Gab., invitava il commissario straordinario, che regge il comune in attesa della costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente, a disporre una ulteriore convocazione del consiglio comunale, in prima e seconda convocazione, per gli adempimenti di che trattasi con l'avvertenza che, ove tali riunioni fossero riuscite infruttuose, sarebbero stati promossi i provvedimenti di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo in quanto, nonostante l'espressa diffida rivolta dal commissario straordinario ai singoli consiglieri, le riunioni dei giorni 10 e 12 gennaio 1979 andavano deserte per mancanza del numero legale.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta municipale, il prefetto, al fine di ovviare alla conseguente paralisi funzionale gravemente pregiudizievole agli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi dell'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la formale diffida, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicola (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Leopizzi.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta municipale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Leopizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1979

PERTINI

ROGNONI

(1888)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Bergamo, Busto Arsizio, Mantova, Napoli, Nuoro e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di Bergamo, Busto Arsizio, Mantova, Napoli e Nuoro, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nella 5ª adunanza tenuta il 9 maggio 1978;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1444ª adunanza del 26 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con la riserva posta dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle teecomunicazioni, nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di Bergamo, Busto Arsizio, Mantova, Napoli e Nuoro, che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, nonchè delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Gli impianti e le opere previsti nei suddetti piani tecnici hanno carattere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 2.

E' approvata la seguente ripartizione in settori e reti urbane dei distretti:

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Bergamo	
1. Bergamo	1. Bergamo	1. Bergamo 2. Albano Santo Alessandro 3. Alzano Lombardo 4. Azzano San Paolo 5. Brembate di Sopra 6. Comun Nuovo 7. Curno 8. Dalmine 9. Gorle 10. Grassobbio 11. Lallio 12. Levate 13. Mozzo 14. Nembro 15. Orio al Serio 16. Osio Sopra 17. Pedrengo 18. Ponteranica 19. Ponte San Pietro 20. Presezzo 21. Ranica 22. Scanzorosciate 23. Seriate 24. Sorisole 25. Stezzano 26. Torre Boldone 27. Torre de' Roveri 28. Treviolo 29. Valbrembo 30. Villa di Serio 31. Zanica
	2. Bagnatica	32. Bagnatica 33. Brusaporto 34. Costa di Mezzate 35. Montello
	3. Villa d'Almé	36. Villa d'Almé 37. Almé 38. Almenno San Bartolomeo 39. Almenno San Salvatore 40. Barzana 41. Paladina 42. Palazzago 43. Roncola località Botta (frazione del comune di Sedrina) località Clanezzo (frazione del comune di Ubiale Clanezzo)
2. Albino	1. Albino	1. Albino 2. Aviatico 3. Pradalunga 4. Selvino
3. Bonate Sotto	1. Bonate Sotto	1. Bonate Sotto 2. Ambivere 3. Bonate Sopra 4. Bottanuco 5. Chignolo d'Isola 6. Filago 7. Madone 8. Mapello 9. Medolago 10. Solza 11. Suisio 12. Terno d'Isola
4. Casazza	1. Casazza	1. Casazza 2. Berzo San Fermo 3. Bianzano 4. Borgo di Terzo 5. Endine Gaiano 6. Gaverina Terme 7. Grone 8. Luzzana 9. Monasterolo del Castello 10. Ranzanico 11. Spinone al Lago 12. Vigano San Martino località San Fermo (località del comune di Adrara San Martino)
5. Cisano Bergamasco	1. Cisano Bergamasco	1. Cisano Bergamasco 2. Calusco d'Adda 3. Caprino Bergamasco 4. Carvico 5. Pontida 6. Sotto il Monte Giovanni XXIII 7. Torre de' Busi 8. Villa d'Adda
6. Gazzaniga	1. Gazzaniga	1. Gazzaniga 2. Casnigo 3. Cazzano Sant'Andrea 4. Cene 5. Colzate 6 Fiorano al Serio 7. Gandino 8. Leffe 9. Peia 10. Vertova
7. Grumello del Monte	1. Grumello del Monte	1. Grumello del Monte 2. Bolgare 3. Calcinate 4. Castelli Calepio (escluse le frazioni Cividino e Quintano) 5. Cavernago 6. Chiuduno 7. Gandosso 8. Mornico al Serio 9. Palosco 10. Telgate
8. Lovere	1. Lovere	1. Lovere 2. Bossico 3. Castro 4. Costa Volpino (escluso la località Rifugio Magnolini) 5. Fonteno 6. Pianico 7. Riva di Solto 8. Rogno 9. Solto Collina 10. Sovere
9. Ponte Nossa	1. Ponte Nossa	1. Ponte Nossa 2. Gorno 3. Oneta 4. Parre 5. Premolo località Ponte della Selva (frazione del comune di Clusone)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
10. Sant'Omobono Imagna	1. Sant'Omobono Imagna	1. Sant'Omobono Imagna
		2. Bedulita
		3. Berbenno
		4. Brumano
		5. Capizzone
		6. Corna Imagna
		7. Costa Valle Imagna
		8. Fuipiano Valle Imagna
		9. Locatello
		10. Rota d'Imagna
		11. Strozza
		12 Valsecca
11. Sarnico	1. Sarnico	1. Sarnico
		2. Adrara San Martino (esclusa località San Fermo)
		3. Adrara San Rocco
		4. Credaro
		5. Foresto Sparso
		6. Paratico
		7. Parzanica
		8. Predore
		9. Tavernola Bergamasca
		10. Viadanica
		11. Vigolo
		12. Villongo
12. Trescore Balneario	1. Trescore Balneario	1. Trescore Balneario
		2. Carobbio degli Angeli
		3. Cenate Sopra
		4. Cenate Sotto
		5. Entratico
		6. Gorlago
		7. San Paolo d'Argon
		8. Zandobbio
13. Verdellino	1. Verdellino	1. Verdellino
		2. Arcene
		3. Boltiere
		4. Brembate
		5. Ciserano
		6. Cologno al Serio
		7. Lurano
		8. Osio Sotto
		9. Pognano
		10. Spirano
		11. Urgnano
		12. Verdello

Distretto di Busto Arsizio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Busto Arsizio	1. Busto Arsizio	1. Busto Arsizio
		2. Cairate
		3. Fagnano Olona
		4. Gorla Maggiore
		5. Gorla Minore
		6. Lonate Pozzolo
		7. Magnago
		8. Marnate
		9. Olgiate Olona
		10. Solbiate Olona
		11. Vanzaghello
2. Castano Primo	1. Castano Primo	1. Castano Primo
		2. Buscate
		3. Nosate
		4. Robecchetto con Induno
		5. Turbigo
3. Gallarate	1. Gallarate	1. Gallarate
		2. Albizzate
		3. Arsago Seprio
		4. Bennate
		5. Cardano al Campo
		6. Carnago
		7. Caronno Varesino
		8. Casorate Sempione
		9. Cassano Magnago
		10. Cavaria con Premezzo
		11. Ferno
		12. Jerago con Orago
		13. Mornago
		14. Oggiona con Santo Stefano
		15. Samarate
		16. Solbiate Arno
		17. Somma Lombardo
		18. Sumirago
		19. Vizzola Ticino
4. Legnano	1. Legnano	1. Legnano
		2. Arconate
		3. Busto Garolfo
		4. Canegrate
		5. Castellanza
		6. Cerro Maggiore
		7. Dairago
		8. Nerviano
		9. Parabiago
		10. Rescaldina
		11. San Giorgio su Legnano
		12. San Vittore Olona
		13. Villa Cortese
5. Sesto Calende	1. Sesto Calende	1. Sesto Calende
		2. Angera
		3. Cadrezzate
		4. Castelletto sopra Ticino
		5. Cernobbio
		6. Golasecca
		7. Mercallo
		8. Osmate Lentate
		9. Ranco
		10. Taino
		11. Vergiate
6. Tradate	1. Tradate	1. Tradate
		2. Carbonate
		3. Castelseprio
		4. Castiglione Olona
		5. Gornate Olona
		6. Locate Varesino
		7. Lonate Ceppino
		8. Mozzate
		9. Venegono Inferiore
		10. Venegono Superiore

Distretto di Mantova

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Mantova	1. Mantova	1. Mantova
		2. Bagnolo San Vito
		3. Bigarello
		4. Castelbelforte
		5. Castellucchio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		6. Curtatone
		7. Marmirolo
		8. Porto Mantovano
		9. San Giorgio di Mantova
		10. Virgilio località Ca' Brusà (comune Valeggio sul Mincio)
	2. Borgoforte	11. Borgoforte
2. Asola	1. Asola	1. Asola
		2. Acquanegra sul Chiese
		3. Canneto sull'Oglio
		4. Casalmoro
		5. Casaloldo
		6. Casalromano
		7. Castel Goffredo
		8. Mariana Mantovana
3. Bozzolo	1. Bozzolo	1. Bozzolo
		2. Commessaggio
		3. Gazzuolo
		4. Marcaria
		5. Redondesco (esclusa la frazione San Fermo)
		6. Rivarolo Mantovano
		7. San Martino dall'Argine
		8. Spineda
4. Castiglione delle Stiviere	1. Castiglione delle Stiviere	1. Castiglione delle Stiviere
5. Guidizzolo	1. Guidizzolo	1. Guidizzolo
		2. Cavriana
		3. Ceresara
		4. Medole
		5. Solferino
		6. Volta Mantovana
	2. Mozambano	7. Mozambano
		8. Ponti sul Mincio
6. Rodigo	1. Rodigo	1. Rodigo
		2. Gazoldo degli Ippoliti
		3. Goito
		4. Piubega località San Fermo (frazione del comune di Redondesco)
7. Roncoferraro	1. Roncoferraro	1. Roncoferraro
		2. Castel d'Ario
		3. Villimpenta
8. Roverbella	1. Roverbella	1. Roverbella
9. San Benedetto Po	1. San Benedetto Po	1. San Benedetto Po
		2. Quistello
		3. San Giacomo delle Segnate
10. Suzzara	1. Suzzara	1. Suzzara
		2. Gonzaga
		3. Moglia
		4. Motteggiana
		5. Pegognana

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Napoli	
1. Napoli	1. Napoli	1. Napoli località La Pietra (località divisa tra i comuni di Napoli e Pozzuoli)
		2. Arzano
		3. Calvizzano
		4. Casavatore
		5. Casoria
		6. Cercola
		7. Ercolano
		8. Marano di Napoli
		9. Melito di Napoli
		10. Mugnano di Napoli
		11. Portici
		12. San Giorgio a Cremano
		13. San Sebastiano al Vesuvio
		14. Volla
2. Afragola	1. Afragola	1. Afragola
3. Aversa	1. Aversa	1. Aversa
		2. Carinaro
		3. Casaluce
		4. Cesa
		5. Frignano
		6. Gricignano d'Aversa
		7. Lusciano
		8. Orta di Atella
		9. Parete
		10. San Marcellino
		11. Sant'Arpino
		12. Succivo
		13. Teverola
		14. Trentola - Ducenta
		15. Villa di Briano
4. Capri	1. Capri	1. Capri
		2. Anacapri
5. Casal di Principe	1. Casal di Principe	1. Casal di Principe
		2. San Cipriano d'Aversa
		3. Villa Literno
6. Castellammare di Stabia	1. Castellammare di Stabia	1. Castellammare di Stabia
		2. Agerola
		3. Casola di Napoli
		4. Gragnano
		5. Lettere
		6. Pimonte
		7. Sant'Antonio Abate
		8. Vico Equense
7. Crispano	1. Crispano	1. Crispano
		2. Caivano
		3. Cardito
		4. Casandrino
		5. Frattamaggiore
		6. Frattaminore
		7. Grumo Nevano
		8. Sant'Antimo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
8. Giugliano in Campania	1. Giugliano in Campania	1. Giugliano in Campania (escluse le frazioni Lago Patria e S. Francesco - Ischitella e le località Molino a Vento, S. Severino, Masseria Vecchia, Salicelle, Pagliarone, Sette Cainati e Reginella) 2. Qualiano 3. Villaricca
9. Ischia	1. Ischia	1. Ischia 2. Barano d'Ischia 3. Casamicciola Terme 4. Forio 5. Lacco Ameno 6. Serrara Fontana
10. Nocera Inferiore	1. Nocera Inferiore	1. Nocera Inferiore 2. Angri 3. Castel San Giorgio 4. Corbara 5. Nocera Superiore 6. Pagani 7. Roccapiemonte 8. San Marzano sul Sarno 9. Bracigliano 10. San Valentino Torio 11. Sant'Egidio del Monte Albino 12. Sarno 13. Siano
11. Nola	1. Nola	1. Nola (esclusa la località Bosco del Gaudio) 2. Avella 3. Baiano 4. Camposano 5. Carbonara di Nola 6. Casamarciano 7. Cicciano 8. Cimitile 9. Comiziano 10. Domicella 11. Liveri 12. Marzano di Nola 13. Mugnano del Cardinale 14. Palma Campania 15. Quadrelle 16. Roccarainola 17. San Paolo Bel Sito 18. Saviano 19. Sirignano 20. Sperone 21. Tufino 22. Visciano
	2. Lauro	23. Lauro 24. Mosciano 25. Pago del Vallo di Lauro 26. Quindici 27. Taurano
12. Pomigliano d'Arco	1. Pomigliano d'Arco	1. Pomigliano d'Arco (esclusa l'isola amm.va Cutinelli) 2. Acerra 3. Brusciano 4. Casalnuovo di Napoli 5. Castello di Cisterna 6. Mariglianella 7. Marigliano 8. San Vitaliano 9. Scisciano
13. Pozzuoli	1. Pozzuoli	1. Pozzuoli (esclusa la località La Pietra divisa con il comune di Napoli) località Molino a Vento, San Severino, Masseria Vecchia, Salicelle, Pagliarone, Sette Cainati, Reginella (aree del comune di del comune di Giugliano in Campania) 2. Bacoli 3. Monte di Procida
14. Lago Patria	1. Lago Patria	località Lago Patria e San Francesco - Ischitella (frazioni del comune di Giugliano in Campania) località Marina d'Ischitella e Villaggio Coppola (frazioni del comune di Castel Volturno)
15. Procida	1. Procida	1. Procida
16. Quarto	1. Quarto	1. Quarto
17. Sant'Anastasia	1. Sant'Anastasia	1. Sant'Anastasia Cutinelli (isola amministrativa del comune di Pomigliano d'Arco) 2. Pollena - Trocchia 3. Somma Vesuviana
18. San Giuseppe Vesuviano	1. San Giuseppe Vesuviano	1. San Giuseppe Vesuviano località Bosco del Gaudio (area del comue di Nola) 2. Ottaviano 3. San Gennaro Vesuviano 4. Terzigno
19. Sorrento	1. Sorrento	1. Sorrento 2. Massa Lubrense 3. Meta 4. Piano di Sorrento 5. Sant'Agnello

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
20. Torre Annunziata	1. Torre Annunziata	1. Torre Annunziata
		2 Boscoreale
		3. Boscotrecase
		4. Pompei
		5. Scafati
	2. Poggiomarino	6. Poggiomarino
		7. Striano
21. Torre del Greco	1. Torre del Greco	1. Torre del Greco
	Distretto di Nuoro	
1. Nuoro	1. Nuoro	1. Nuoro
		2. Oliena
		3. Orune
	2. Orgosolo	4. Orgosolo
2. Bitti	1. Bitti	1. Bitti
		2. Onani
		3. Lula
3. Dorgali	1. Dorgali	1. Dorgali
4. Orosei	1. Orosei	1. Orosei
		2. Irgoli
		3. Galtelli
		4. Loculi
		5. Onifai
5. Gavoi	1. Gavoi	1. Gavoi
		2. Fonni
		3. Mamoiada
		4. Ollolai
		5. Olzai
		6. Ovodda
6. Orani	1. Orani	1. Orani
		2. Oniferi
		3. Orotelli
		4. Sarule
	2. Ottana	5. Ottana
7. Siniscola	1. Siniscola	1. Siniscola
		2. Posada
		3. Torpè
	2. Lodè	4. Lodè
8. San Teodoro	1. San Teodoro	1. San Teodoro
		2. Budoni
9. Sorgono	1. Sorgono	1. Sorgono
		2. Atzara
		3. Austis
		4. Meana Sardo
		5. Ortueri
		6. Teti
		7. Tiana
		8. Tonara
	2. Aritzo	9. Aritzo
		10. Belvi
		11. Gadoni
	3. Desulo	12. Desulo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(1647)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego del Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978 di costituzione della commissione regionale per l'impiego del Lazio;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 9367 datata 27 novembre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Roma fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo della Uil, sig. Paolo Pilleri, dimissionario, con il sig. Pietro Eleuteri;

Decreta:

Il sig. Pietro Eleuteri è nominato membro della commissione regionale per l'impiego del Lazio, quale rappresentante effettivo della Uil, in sostituzione del sig. Paolo Pilleri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1624)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1974, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo, per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover integrare la composizione di detto consiglio con la nomina del terzo rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la dottoressa Franca Di Palma, primo dirigente, è nominata componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: PASTORINO

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precisato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818 e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1978, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Vista la nota n. 20481 del 28 novembre 1978, con la quale l'Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea) ha designato il com.te Luigi Fiorentino per la nomina a membro del consiglio di amministrazione predetto, in qualità di rappresentante degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico, in sostituzione del dott. Giuseppe Silvestri, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il com.te Luigi Fiorentino è nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico, in sostituzione del dott. Giuseppe Silvestri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

(1533)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Considerato che il dott. Armando Morciano, membro del comitato predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato collocato a riposo;

Considerato che la titolarità dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona è stata assunta dal dirigente superiore dott. Alfredo Di Pace;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Armando Morciano:

Decreta:

Il dott. Alfredo Di Pace, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Armando Morciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1977, con il quale il dott. Rinaldo Fadda è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Viste le dimissioni del dott. Rinaldo Fadda da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 313 del 9 gennaio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Novara ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Eugenio Del Boca in sostituzione del dott. Rinaldo Fadda, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Eugenio Del Boca è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Rinaldo Fadda, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto l'art. 3 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto lo statuto dell'ente, approvato con il decreto interministeriale 2 novembre 1959, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle norme negli enti pubblici;

Visto il decreto 5 luglio 1974, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1973;

Ravvisata la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, per la durata di un quadriennio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 1295 del 1957 e dell'art. 16 dello statuto dell'ente;

Viste le designazioni dei Ministri e degli enti di cui all'art. 8 della legge n. 1295/1957;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto per il credito sportivo:

Giorgio dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Cagnetta dott. Damiano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Longo dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pescante dott. Mario e Franchi dott. Artemio, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

De Bac comm. dott. Gustavo e Nepi gr. uff. Asbite Ezio, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Cirillo dott. Francesco, in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

De Meo on. avv. Gustavo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.);

Gianni dott. Fabrizio, in rappresentanza dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino;

Bernini dott. Mario, in rappresentanza del Monte dei Paschi di Siena;

Lagumina dott. Salvatore, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Laganà avv. Mario, in rappresentanza del Banco di Napoli.

I predetti resteranno in carica per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(1516)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale è stata istituita la borsa merci di Piacenza;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Piacenza, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1974;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza formulata con deliberazione n. 546 del 10 novembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Ferro dott. Natale;
2) Tosi dott. Fiorenzo;
3) Gatti comm. Luigi;
4) Tirelli Alfredo;
5) Ziliani Ernesto;
6) Perini rag. Emilio;
7) Colla per. chim. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Paladini cav. Pietro;
2) Squeri Carlo;
3) Gagliardi Gampietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Padova, approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con deliberazione n. 328 del 26 ottobre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Prayer dott. Aldo;
2) Voltolina dott. Carlo;
3) Agugiaro dott. Riccardo;
4) Greggio Oscar;
5) Lago ing. Andrea.

Membri supplenti:

1) Magni dott. Gianni;
2) Pelizza dott. Modesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata riconosciuta la borsa merci di Venezia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Venezia, approvato con decreto ministeriale 7 agosto 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia formulata con deliberazione n. 448 del 16 dicembre 1978.

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Calandra avv. Amedeo;
2) Santi dott.ssa Luigina;
3) Gatto cav. uff. Ferruccio;
4) Pasti dott. Camillo;
5) Pradella per. agr. Turiddu.

Membri supplenti:

1) Veronese Luigino;
2) Manzini Amedeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1962)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978 e 20 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, è prolungata fino al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1963)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Revoca alla ditta Pharmaplacenthaar G. B., in Roma, della licenza per effettuare la pubblicità concernente il presidio medico-chirurgico denominato « Liberal ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4400 in data 9 gennaio 1978, con il quale venne concessa alla ditta Pharmaplacenthaar G. B., con sede in Roma, via E. Mambretti, 29, la licenza per effettuare la pubblicità di un testo pubblicitario facente parte integrante del decreto stesso concernente il presidio medico-chirurgico denominato « Liberal » registrato al n. 9347 a nome della ditta medesima;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità in data 13 febbraio 1979 ha inserito sulle confezioni di vendita del presidio suddetto una avvertenza limitativa, valutata necessaria sulla base delle recenti acquisizioni scientifiche in materia;

Considerato perciò che la pubblicità autorizzata con il decreto anzidetto non è più certamente conforme alle avvertenze ed indicazioni da riportare sulle etichette;

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, nel testo di cui all'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 4400 del 9 gennaio 1978, con il quale venne concessa alla ditta Pharmaplacenthaar G. B. di Roma la licenza per effettuare la pubblicità concernente il presidio medico-chirurgico denominato « Liberal ».

La pubblicità, oggetto della licenza ora revocata, deve cessare all'entrata in vigore del presente decreto.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2012)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Revoca alla ditta Farmaceutici Geymonat, in Torre Pellice, della licenza per effettuare la pubblicità concernente il presidio medico-chirurgico denominato « C film ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4314 in data 10 giugno 1977, con il quale venne concessa alla ditta Farmaceutici Geymonat, con sede in Torre Pellice (Torino), via Filatorio, 12, la licenza per effettuare la pubblicità di quattro testi pubblicitari e facenti parte integrante del decreto stesso e concernenti il presidio medico-chirurgico denominato « C film » registrato al n. 8794 a nome della ditta medesima;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità in data 13 febbraio 1979 ha inserito sulle confezioni di vendita del presidio suddetto una avvertenza limitativa, valutata necessaria sulla base delle recenti acquisizioni scientifiche in materia;

Considerato perciò che la pubblicità autorizzata con il decreto anzidetto non è più certamente conforme alle avvertenze ed indicazioni da riportare sulle etichette;

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, nel testo di cui all'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 4314 del 10 giugno 1977, con il quale venne concessa alla ditta Farmaceutici Geymonat di Torre Pellice (Torino) la licenza per effettuare la pubblicità concernente il presidio medico-chirurgico denominato « C film ».

La pubblicità, oggetto della licenza ora revocata, deve cessare all'entrata in vigore del presente decreto.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Revoca alla ditta Milanfarma S.p.a., in Milano, della licenza per effettuare la pubblicità concernente il presidio medico-chirurgico denominato « Patentex ovuli ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti n. 4311 in data 24 maggio 1977, n. 4351 in data 31 agosto 1977 e n. 4354 in data 9 gennaio 1978, con i quali venne concessa alla ditta Milanfarma S.p.a., con sede in Milano, via G. Frua, 26, la licenza per effettuare la pubblicità rispettivamente di nove, uno ed otto testi pubblicitari facenti parte integrante dei decreti stessi, concernenti il presidio medico-chirurgico denominato « Patentex ovuli » registrato al n. 7929 a nome della ditta medesima;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità in data 13 febbraio 1979 ha inserito sulle confezioni di vendita del presidio suddetto una avvertenza limitativa, valutata necessaria sulla base delle recenti acquisizioni scientifiche in materia;

Considerato perciò che la pubblicità autorizzata con i decreti anzidetti non è più certamente conforme alle avvertenze ed indicazioni da riportare sulle etichette;

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, nel testo di cui all'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

Sono revocati i decreti n. 4311 del 24 maggio 1977, n. 4351 del 31 agosto 1977 e n. 4354 del 9 gennaio 1978, con i quali venne concessa alla ditta Milanfarma S.p.a. di Milano la licenza per effettuare la pubblicità concernente il presidio medico-chirurgico denominato « Patentex ovuli ».

La pubblicità, oggetto della licenza ora revocata, deve cessare all'entrata in vigore del presente decreto.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2009)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Revoca alla ditta Linea verde S.p.a., in Milano, della licenza per effettuare la pubblicità concernente il presidio medico-chirurgico denominato « Happy candelette ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4399 in data 20 dicembre 1977, con il quale venne concessa alla ditta Linea verde S.p.a., con sede in Milano, via Castel Morrone, 2-*B*, la licenza per effettuare la pubblicità di cinque testi pubblicitari facenti parte integrante del decreto stesso e concernenti il presidio medico-chirurgico denominato « Happy candelette » registrato al n. 9402 a nome della ditta medesima;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità in data 13 febbraio 1979 ha inserito sulle confezioni di vendita del presidio suddetto una avvertenza limitativa, valutata necessaria sulla base delle recenti acquisizioni scientifiche in materia;

Considerato perciò che la pubblicità autorizzata con il decreto anzidetto non è più certamente conforme alle avvertenze ed indicazioni da riportare sulle etichette;

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, nel testo di cui all'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 4399 del 20 dicembre 1977, con il quale venne concessa alla ditta Linea verde S.p.a. di Milano la licenza per effettuare la pubblicità concernente il presidio medico-chirurgico denominato « Happy candelette ».

La pubblicità, oggetto della licenza ora revocata, deve cessare all'entrata in vigore del presente decreto.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 28 febbraio 1979:

Suetta Alberto, notaio residente nel comune di San Remo, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, è trasferito nel comune di Imperia, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vinciguerra Massimo.

Trucco Bruno, notaio residente nel comune di Diano Marina, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, è trasferito nel comune di San Remo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vinciguerra Massimo.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Savastano Ettore.

Nicotra Andrea, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Schettino Antonio.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giuliani Marco.

Lavezzari Cristiano, notaio residente nel comune di Pieve di Teco, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, è trasferito nel comune di Imperia, stesso distretto, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Trucco Bruno.

Bucciarelli Ducci Paolo, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Corradini Pierluigi.

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Antonetta.

(2014)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo case popolari di Acireale alla Cassa pensione dipendenti enti locali.

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1978 è stata approvata la delibera adottata dall'Istituto autonomo case popolari di Acireale il 10 settembre 1977, e successivamente integrata, concernente l'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensione dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.), ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modifiche ed integrazioni.

(1687)

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo case popolari di Isernia alla Cassa pensioni dipendenti enti locali.

Con decreto interministeriale 26 ottobre 1978 è stata approvata la deliberazione adottata dall'Istituto autonomo case popolari di Isernia il 2 ottobre 1977, per l'iscrizione del personale dipendente alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, a norma dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive integrazioni e modificazioni.

(1688)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1979, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Livorno	812.200.000

Autorizzazione all'amministrazione comunale di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Gorizia:	
San Floriano del Collio	20.400.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 22 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
San Lucido	19.600.000
Provincia di Pescara:	
Serramonacesca	8.500.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Stilo	27.170.000

Con decreti ministeriali 24 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Belluno:	
Farra d'Alpago	6.000.000
Provincia di Napoli:	
Sorrento	120.590.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Monasterace	8.180.000
Siderno	170.730.000

Con decreti ministeriali 22 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
San Lucido	23.130.000
Provincia di Pescara:	
Manoppello	29.630.000
Serramonacesca	9.100.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Stilo	22.550.000

Con decreti ministeriali 24 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Santa Paolina	10.000.000
Tufo	13.390.000
Provincia di Napoli:	
Sorrento	124.990.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Monasterace	9.330.000
Siderno	154.150.000

Con decreti ministeriali 22 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cagliari:	
San Nicolò Gerrei	24.630.000
Provincia di Cosenza:	
San Lucido	8.380.000
Sant'Agata d'Esaro	6.330.000
Provincia di Cremona:	
Annicco	6.620.000
Provincia di Pescara:	
Serramonacesca	8.840.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Stilo	39.310.000

Con decreti ministeriali 24 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Savignano Irpino	7.720.000
Provincia di Napoli:	
Sorrento	126.270.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Monasterace	10.170.000
Siderno	161.530.000

Revoca di decreto di autorizzazione all'amministrazione comunale di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1979, n. 15471/220, il decreto pari numero in data 8 marzo 1977, con il quale il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, è revocato.

(Da 180/M a 208/M)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Autorizzazione al registro italiano navale ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978, registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 171, il registro italiano navale è stato autorizzato ad acquistare porzioni dell'immobile di nuova costruzione sito in Cagliari, via Baroni Rossi al prezzo di L. 175.000.000.

(1686)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Sostituzione di componenti la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento sopradetto;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1978, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie della Avvocatura dello Stato e, all'art. 4, è stata costituita la commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma;

Visto il verbale dell'adunanza del 27 gennaio 1978 del comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che l'agente tecnico Palmarino Di Francesco, componente della predetta commissione, è impedito, per motivi di salute, ad espletare l'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione tenendo conto dei criteri indicati dalle norme soprarichiamate;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Pellegrino, agente tecnico, è chiamato a far parte, quale componente, della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, in sostituzione dell'agente tecnico Palmarino Di Francesco.

Roma, addì 19 febbraio 1979

L'avvocato generale f.f.: Di Ciommo

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento sopradetto;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1978, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie della Avvocatura dello Stato, e all'art. 3, è stata costituita la commissione elettorale centrale;

Visto il verbale dell'adunanza del 27 gennaio 1978 del comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che la sig.ra Iachetti Clabassi Isabella, segretario principale, componente della predetta commissione, è impedita, per motivi di salute, ad espletare l'incarico conferitole;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione tenendo conto dei criteri indicati dalle norme soprarichiamate;

Decreta:

La sig.ra Lina Faverzani Raduini, segretario principale, è chiamata a far parte, quale componente, della commissione elettorale centrale in sostituzione del segretario principale Isabella Iachetti Clabassi.

Roma, addì 19 febbraio 1979

L'avvocato generale f.f.: Di Ciommo

(1909)

PROVINCIA DI BOLZANO

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40;

Esaminato lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche nel territorio della provincia di Bolzano, compilato dall'ufficio acque pubbliche;

Sulla proposta del relatore, la giunta provinciale, a voti unanimi legalmente espressi;

Delibera

di approvare lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano e di ordinare la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, addì 19 gennaio 1979

Il presidente: BENEDIKTER

Il segretario: ROMEN

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (dal valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1/b	Rio Fletscher o rio Grunser .	Torrente Gadera (n. 281 dello elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Marebbe	Dallo sbocco alle origini
2/b	Rio Auenfischer	Torrente Aurino (n. 630 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Brunico	Id.
3/b	Sorgenti su pp.ff. 1987 e 1976 C.C. Perca	Rio Vila (n. 614 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Perca	—
4/b	Sorgenti su pp.ff. 1511, 1499, 1488 e 1479 C.C. Perca	Rio Vila (n. 614 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Perca	—
5/b	Sorgenti su p.f. 2091 C.C. Sesto	Rio Fiscalina (n. 2396 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Sesto	—
6/b	Rio Schmidten	Fiume Rienza (n. 248 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Vandoies e Rodengo	Dallo sbocco alle origini
7/b	Rio Pfraun	Rio degli Orli (n. 1236 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Villandro	Id.
8/b	Sorgente su p.f. 251 C.C. Sarnes	Rio Sarnes (n. 240 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Bressanone	—
9/b	Sorgente su p.f. 996 C.C. Monteponente	Rio dell'Orso (n. 1194 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Bressanone	Fino allo sbocco
10/b	Sorgenti su pp.ff. 2192 e 2139 C.C. S. Andrea	Rio Carnol (n. 249 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Bressanone	—
11/b	Sorgente su p.f. 1589 C.C. Ridanna	Rio Ridanna (n. 1067 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Racines	Fino allo sbocco

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (dal valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
12/b	Sorgente su p.f. 4440 C.C. Laion	—	Laion	—
13/b	Sorgenti su pp.ff. 2223, 2228, 2233/1 e 2075 C.C. Laion	—	Laion	—
14/b	Sorgenti su pp.ff. 2498/1 e 2747 C.C. Fiè	Rio Sciliar (n. 105 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Fiè	Fino allo sbocco
15/b	Sorgenti su pp.ff. 2392 e 2393 C.C. Fiè	Rio Sciliar (n. 105 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Fiè	Id.
16/b	Sorgente su p.f. 1979 C.C. San Leonardo in Passiria	Rio Viastrata (n. 1530 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	S. Leonardo in Passiria	—
17/b	Rio Dorf	Torrente Passirio (n. 1469 dello elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	S. Martino in Passiria	Dallo sbocco alle origini
18/b	Rio « Pschoal » o « Aicher » . .	Roggia derivante dal torrente Valsura (n. 2195 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Lana	Id.
19/b	Sorgenti « Melander » o « Schupfer »	Rio di Silandro (n. 1803 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Silandro	Fino allo sbocco
20/b	Sorgente in p.f. 2138 C.C. Cengles	Rio di Cengles (n. 2078 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Lasa	Id.
21/b	Sorgente « Greiner Tal » su p.f. 773 C.C. Sluderno	Rio Saldura (n. 1832 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Sluderno	—
22/b	Sorgente su p.f. 300 C.C. Cortaccia	Fossa del Campo (n. 774 dello elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento)	Termeno	—
23/b	Sorgente su p.f. 257 C.C. Foiana	Rio Brandis o di Foiana (n. 2288 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Lana	—
24/b	Rio Valletta dei Molini C.C. Foiana	Rio Brandis o di Foiana (n. 2288 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Lana	Dallo sbocco alle origini
25/b	Fossa di Vadena C.C. Vadena . .	Fiume Adige (n. 1 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Vadena	Id.
26/b	Sorgente « Terme di Brennero » su p.f. 351/2 C.C. Brennero	Fiume Isarco (n. 25 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Brennero	Fino allo sbocco
27/b	Sorgente su p.f. 775 C.C. Mules	Rio di Mezzomonte (n. 959 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Campo di Trens	Id.
28/b (*)	Rio dell'Inferno	Torrente Valsura (n. 2195 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Lana	Dallo sbocco alle origini

(*) *N.B.* — Per chiarire definitivamente gli equivoci e le divergenze d'interpretazione emerse circa il rio dell'Inferno-rio della Grotta, ciò è determinato dal fatto che il rio della Valle d'Inferno non è identico al corso d'acqua iscritto con la denominazione rio della Grotta al n. 2196 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano. L'osservazione riferita al numero 2196 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano non è affatto chiara e va quindi rettificata in questo senso. Il rio della Grotta (conosciuto anche con il nome rio Pavicolo), iscritto al n. 2196 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano si trova nel comune di Lana sul lato orografico sinistro del torrente Valsura, n. 2195 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano, mentre il rio dell'Inferno si trova sul lato orografico destro del citato torrente Valsura nel comune di Lana, sfociando nello stesso a valle del rio Finchen, iscritto al n. 2285 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano.

(1690)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Atteso che alla data del 30 novembre 1978, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni erano disponibili undici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*, allegato I, al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè corredato del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica o in discipline nautiche conseguito presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Le domande potranno essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1979.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1979. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità: carta d'identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, ovvero ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*).

I laureati in discipline nautiche dovranno sostenere la prova di esame sulle materie comprese nel programma di cui all'allegato *B*. Tutti gli altri aspiranti sosterranno la prova di esame sulle materie comprese nel programma di cui all'allegato *A*.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, i documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, la preferenza di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennario 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1979) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il candidato che sia in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrrà anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la

qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

La mancata oppure tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1979

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Registro n. 5 *Poste, foglio n.* 379

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

per i laureati in ingegneria, in chimica o in fisica

Elettrotecnica ed elettronica.

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenze immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onde elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiativo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenza.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti. Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe *A*, *B*, *C*, e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori - Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza; di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema internazionale - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione.

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Rumore e distorsione.

4) Trasmissione telefonica a grande distanza; sistemi a correnti vettrici; trasmissione su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.

5) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistemi di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

6) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica.

7) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

8) Trasmettitori radioelettrici: strutture generali, modulatori, amplificatori di potenza.

9) Ricevitori radioelettrici.

10) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenne a cortina - Antenne rombiche - Antenne per microonde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradiazione.

11) Trasmissione telefonica su ponte radio e fasci multipli a media e grande capacità.

12) Descrizione e criteri per il progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazione.

13) Elementi della teoria dei controlli automatici: cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

Materie giuridico-amministrative.

1) Elementi di contabilità di Stato.

2) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

3) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lingua estera.

Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME
per i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli

Elettrotecnica ed elettronica.

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenza, immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onda elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiativo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio Virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenza.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti - Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe *A*, *B*, *C*, e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori - Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema internazionale - Misura di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misure del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione.

1) Teoria dell'informazione: principi fondamentali - Digitalizzazione nella trasmissione delle informazioni.

2) Cenni sulla teoria della trasmissione telefonica e telegrafica - Cenni sulla teoria del traffico telefonico e telegrafico.

3) Guadagno ed area efficace delle antenne - Impedenza di ingresso delle antenne - Diagrammi di irradiazione delle antenne; metodi per la determinazione della distribuzione del campo di un'antenna - Antenne in prossimità dei conduttori - Allineamenti direttivi di antenne - Antenne a telaio - Riflettori parabolici trombe - Rumorosità delle antenne - Misure sulle antenne.

4) Radiotrasmettitori: costituzione e funzionamento - Radiotrasmettitori telegrafici e telefonici AM e FM - Criteri di collaudo - Misure.

5) Radioricevitori: costituzione e funzionamento - Radioricevitori telegrafici e telefonici AM e FM - Criteri di collaudo - Misure.

6) Misure di trasmissione su guida d'onde e cavi coassiali: misura dei parametri dell'impedenza - Carte di Smith.

7) Fondamenti di trasmissione delle immagini - Fototelegrafia - Televisione.

8) Trasmissione di un segnale attraverso una rete elettrica, distorsione e rumore.

9) Tecnica radar.

10) Nozioni sui satelliti artificiali di T.L.C.

11) Cenni sulla commutazione elettromeccanica ed elettronica.

12) Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici e analogici.

13) Ricerca e individuazione dei guasti nelle linee di telecomunicazioni aeree e nei cavi a coppie simmetriche e coassiali ed in cavi sotterrati e sottomarini.

14) Oceanografica e misure oceanografiche - Attrezzature e metodi di posa di cavi sottomarini.

Materie giuridico-amministrative.

1) Elementi di contabilità di Stato.

2) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

3) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lingua estera.

Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

ALLEGATO *C*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato il . . . .
(cognome e nome)
nel comune di . . . . . . (provincia di . . .)
domiciliato in via (piazza) . . . . n. . . .
c.a.p. . . . . . . comune . . . .
(provincia di . . . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*, allegato I, al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . .
. . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla

istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, numero 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . del corso di laurea di riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data (2) .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (3) .

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1702)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 83/SAN del 31 ottobre 1975, prot. n. 2203, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 29/CR del 5 giugno 1978, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visti i propri decreti n. 1188 del 6 giugno 1978 e n. 55 del 13 settembre 1978, con i quali venivano assegnate le condotte mediche ai vincitori;

Preso atto della rinuncia del vincitore della condotta di Castelverde, dott. Trevisi Giuseppe;

Ritenuto che per effetto di tale rinuncia occorre procedere all'assegnazione della citata condotta;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il dott. Roberto Rinaldo, per i motivi indicati in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Castelverde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e della prefettura di Cremona e del comune di Castelverde.

Cremona, addì 15 dicembre 1978

p. *Il presidente*: QUINZANI

(1506)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 94/SAN/BG in data 4 ottobre 1978, con il quale si provvedeva a costituire la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1975;

Considerato che il dott. Rinaldo Compostella, designato quale segretario, non è più in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo, a seguito di revoca del comando;

Ritenuto di dover provvedere al più presto alla sostituzione, per consentire l'espletamento del concorso;

Vista la designazione effettuata dall'assessorato regionale alla sanità con nota n. 18299 del 6 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto n. 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia per la firma di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

La sig.na Bice Marabini, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo, è nominata segretario della commissione in oggetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 20 dicembre 1978

p. *Il presidente*: MELONI

(1884)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 3264 e 3265 del 18 settembre 1978, con cui, rispettivamente, fu approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e vennero dichiarati i vincitori del concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1973;

Considerato che il dott. Biondi Renato, vincitore della 7ª condotta del comune di Cesena, in data 11 gennaio 1979 ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della succitata condotta;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bernardi Sergio, dichiarato idoneo nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del concorso medesimo per la sede di Cesena (condotta 7ª).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Cesena.

Forlì, addì 6 febbraio 1979

Il medico provinciale: MARRA

(1715)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(660/S)

OSPEDALE CIVILE DI CHIOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(664/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(647/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI CONSELVE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Conselve (Padova).

(667/S)

OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(643/S)

OSPEDALE DELL'AMIATA EST DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(659/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(645/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia addetto alla sezione di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia addetto alla sezione di fisiopatologia respiratoria presso l'ospedale « S. Santorio ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(644/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di radiologia diagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(706/S)

OSPEDALE « PRESIDENTE A. SEGNI » DI OZIERI

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

(648/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(663/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(658/S)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso a quattro posti di assistente pediatra addetto al servizio neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente pediatra addetto al servizio neonatale presso l'istituto materno « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione (ufficio personale) dell'ente in Roma.

(666/S)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(665/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di tecniche chirurgiche complementari presso l'istituto « Regina Elena »;

un posto di assistente delle divisioni di dermatologia presso l'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale) dell'ente in Roma.

(668/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto medico del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(656/S)

OSPEDALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della sezione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(662/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di odontoiatria e stomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro.

(646/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di ispettore sanitario presso gli ospedali « Piemonte e R. Margherita ».

Ospedale « R. Margherita »:

un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo definito);

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di virologia (tutti e tre a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di malattie infettive (a tempo pieno);

cinque posti di assistente della divisione di chirurgia di pronto soccorso (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di medicina (a tempo definito);

due posti di assistente del servizio di ematologia (a tempo pieno).

Ospedale « Piemonte »:

un posto di aiuto del lebbrosario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(661/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Revoca del concorso ad un posto di assistente del centro di medicina sociale

Il concorso ad un posto di assistente del centro di medicina sociale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1979, è revocato.

(707/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1978, n. 62.

I controlli sugli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disposizioni preliminari

La presente legge disciplina l'esercizio dei controlli attribuiti dallo statuto speciale per la Sardegna all'amministrazione regionale nei confronti dei seguenti enti:

a) comuni;

b) province;

c) comunità montane, organismi comprensoriali e consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale;

d) aziende disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni e integrazioni;

e) aziende silvo-pastorali disciplinate dalle norme di cui agli articoli 139 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) enti ospedalieri;

g) consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico delle leggi sanitarie;

h) camere di commercio, industria agricoltura e artigianato;

i) consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale istituiti con legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche;

l) consorzi per le zone industriali di interesse regionale;

m) consorzi di interesse industriale disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico della legge comunale e provinciale;

n) enti provinciali del turismo;

o) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

p) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e relativi consorzi;

q) consorzi fra utenti di strade vicinali;

r) enti pubblici consortili previsti e disciplinati direttamente o per rinvio dalle norme:

1) sulla bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;

2) sui boschi e terreni montani di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni;

3) sui terreni montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

E' abrogata la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, e cessa di avere vigore ogni altra disposizione di legge e di regolamento che preveda atti di controllo diversi da quelli disciplinati dalla presente legge ovvero pareri obbligatori di organi centrali o periferici dello Stato e della Regione, che non siano previsti dalla presente legge.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di nuove norme modificative delle disposizioni di cui al capo III, titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la giunta regionale è tenuta a presentare al consiglio regionale un disegno di legge per armonizzare alle stesse norme la disciplina dei controlli prevista dalla presente legge riguardo agli enti indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), *g*) ed *m*) del precedente primo comma.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.
Comitati di controllo

Sono istituiti i comitati di controllo con sede in Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

Le circoscrizioni territoriali dei comitati sono determinate nel rispetto della delimitazione territoriale degli organismi comprensoriali.

Le circoscrizioni territoriali dei comitati di Cagliari e di Oristano corrispondono alle rispettive circoscrizioni provinciali.

La circoscrizione territoriale del comitato di Nuoro corrisponde ai comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti comuni, appartenenti al comprensorio n. 11, sui quali esercita il controllo il comitato di Lanusei: Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

La circoscrizione territoriale del comitato di Sassari corrisponde ai comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti comuni, appartenenti ai comprensori numeri 2, 3 e 4, sui quali esercita il controllo il comitato di Tempio Pausania: comprensorio n. 2: Badesi, Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Sedini, Valledoria, Viddalba; comprensorio n. 3: Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola; comprensorio n. 4: Arzachena, La Maddalena, Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti.

Ogni futura variazione territoriale dei comprensori numeri 2, 3, 4 e 11 comporta automaticamente la modifica della circoscrizione territoriale dei comitati competenti.

Rispetto agli enti diversi dai comuni, la competenza territoriale dei comitati si individua con riferimento ai comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

Art. 3.
Composizione dei comitati

Ciascun comitato è composto:

a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a consigliere regionale, su elenchi di nominativi sottoposti al preventivo parere della commissione consiliare competente;

b) dal funzionario responsabile dell'ufficio provinciale circoscrizionale dell'assessorato degli enti locali e dal funzionario responsabile della ragioneria dello stesso ufficio.

Nell'esercizio del controllo di merito degli enti indicati nell'art. 1, ad eccezione dei comuni, province, comunità montane ed organismi comprensoriali, i comitati sono integrati di volta in volta da un funzionario regionale designato dall'assessore competente. La partecipazione dei predetti funzionari non è condizione di validità delle sedute.

I funzionari di cui al precedente comma partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Per l'elezione degli esperti di cui alla lettera *a*) ciascun consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due supplenti con votazioni separate. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Il consiglio regionale elegge, tra i membri effettivi di cui al primo comma, lettera *a*), un presidente e un vicepresidente per ciascun comitato. L'elezione avverrà mediante unica votazione in cui sarà votato un solo nome: il maggior votato sarà il presidente, chi lo segue immediatamente il vicepresidente.

In caso di vacanza del presidente, del vicepresidente o di uno o più esperti il consiglio regionale provvede alla surrogazione entro quarantacinque giorni.

I membri dei comitati sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

I comitati sono rappresentati dai rispettivi presidenti.

Art. 4.
Decadenza dei componenti del comitato

Gli esperti che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Importano altresì decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi.

Nei casi previsti dai commi precedenti la causa di decadenza è contestata dal presidente del comitato all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere; trascorso questo termine il presidente, sentito il comitato, propone la surrogazione al consiglio regionale che decide entro quarantacinque giorni.

Qualora le cause di decadenza di cui ai primo e secondo comma riguardino il presidente del comitato, la contestazione all'interessato e la proposta di surrogazione al consiglio regionale, che decide entro quarantacinque giorni, viene effettuata dal presidente della giunta regionale.

Art. 5.
Surrogazione dei componenti del comitato

Quando, per qualunque motivo uno dei componenti del comitato abbia cessato di farne parte, si provvede alla surrogazione nei modi seguiti per la nomina e nei termini previsti nell'articolo precedente, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza.

Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del comitato.

Art. 6.
Scioglimento del comitato

Il comitato può essere sciolto quando, malgrado diffida della giunta regionale, reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti.

Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale, che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del comitato che per dimissioni o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

Nel periodo di vacanza restano sospesi i termini entro i quali il comitato deve pronunciarsi.

Art. 7.
Ricostituzione del comitato

La ricostituzione del comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento deve essere effettuata nei modi previsti dal precedente art. 3 ed entro i termini previsti dal successivo art. 9 della presente legge.

Art. 8.
Incompatibilità

Non possono far parte dei comitati:

a) i senatori e i deputati del Parlamento;

b) i consiglieri regionali;

c) i consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e gli amministratori degli altri enti controllati;

d) coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità alle cariche di cui alla precedente lettera *c)*;

e) gli stipendiati, i salariati ed i contabili dei comuni, delle province e degli altri enti controllati;

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

La candidatura per le elezioni ad assemblee elettive comunali, provinciali, regionali o nazionali comportano la decadenza da membro dei comitati.

Presso gli uffici dei comitati non possono prestare servizio impiegati che rivestono una delle cariche previste dal punto *c)* del precedente primo comma.

Art. 9.
Durata in carica dei comitati

I comitati scadono con l'insediamento del consiglio regionale e due anni e mezzo dopo tale data; essi decadono il sessantesimo giorno dalle predette scadenze; entro tale termine il consiglio regionale deve provvedere alla loro ricostituzione.

I componenti elettivi dei comitati sono rieleggibili; la durata complessiva dei loro mandati non può superare i dieci anni.

Art. 10.
Ufficio di segreteria

Presso ogni comitato è istituito alle dirette dipendenze funzionali del presidente un ufficio di segreteria che provvede a tutte le incombenze necessarie per il corretto e regolare funzionamento del collegio. All'ufficio di segreteria è preposto un funzionario regionale, designato dal presidente della giunta regionale, che assiste alle adunanze del comitato, ne redige il processo verbale, cura la tenuta del registro delle riunioni, provvede allo invio degli avvisi di convocazione.

Il segretario è inoltre responsabile della regolare tenuta della corrispondenza e degli atti del comitato.

Art. 11.
Atti istruttori

Gli atti soggetti a controllo sono istruiti dai competenti uffici e vengono trasmessi al comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che l'ha compiuta; tale relazione fa parte integrante del fascicolo contenente l'atto sottoposto a controllo.

Nel caso di decisione difforme da quella proposta nella relazione istruttoria il provvedimento del comitato deve essere motivato.

Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese copia semplice o autentica dei provvedimenti del comitato di controllo e, qualora siano direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.

Art. 12.
Assistenza ai relatori

Il funzionario responsabile dell'ufficio provinciale o circoscrizionale dell'assessorato degli enti locali cura che siano forniti ai relatori, anche dietro loro richiesta, tutti i dati e le informazioni istruttorie utili alla redazione della relazione.

Art. 13.
Attribuzioni dei comitati

I comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti indicati all'art. 1, nei modi, termini e limiti stabiliti nei successivi articoli.

Il controllo di merito deve tendere in modo preminente ad accertare la coerenza dell'indirizzo generale e della attività amministrativa degli enti rispetto all'indirizzo generale della programmazione regionale e comprensoriale.

A tali fini i bilanci degli enti di cui all'art. 1 sono trasmessi contestualmente al comitato di controllo e alla giunta esecutiva dell'organismo comprensoriale competenti per territorio. Eventuali osservazioni della giunta esecutiva debbono essere trasmesse contestualmente al comitato di controllo e all'ente interessato entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento dei bilanci.

Ai fini del riscontro di cui ai precedenti commi, gli enti presentano in allegato ai bilanci una relazione illustrativa contenente la descrizione dei programmi che si intendono realizzare e l'indicazione dei presumibili costi di attuazione, con riferimento alle risorse disponibili nonchè un rapporto sull'attuazione dei programmi del precedente esercizio.

Art. 14.
Controlli sostitutivi

I poteri di controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali sono esercitati dai comitati previo invito a compiere entro un congruo termine atti obbligatori per legge o per regolamento.

Scaduto il termine fissato, l'organo di controllo, sentito il legale rappresentante dell'ente interessato, adotta i provvedimenti di legge relativamente alla convocazione d'ufficio e alla eventuale successiva nomina di un commissario per il compimento degli atti predetti.

Qualora gli enti per i quali alla Regione è attribuito il controllo sugli organi, non possano per qualsiasi ragione funzionare il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore competente, invia apposito commissario per reggerli per un periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai sei mesi.

Art. 15.
Controllo degli atti adottati nelle materie delegate

Il controllo sulle deliberazioni adottate dagli enti nell'esercizio delle attribuzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 44 dello statuto speciale per la Sardegna e svolto dai comitati nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli e dalle leggi di delega.

Fermi rimanendo gli adempimenti relativi all'invio od alla comunicazione degli atti ai comitati ai sensi dei successivi articoli, gli enti trasmettono agli assessori regionali competenti per materia copia di tutte le deliberazioni, entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza.

Art. 16.
Sedute e deliberazioni dei comitati

Per la validità delle adunanze dei comitati è richiesto l'intervento di sei componenti di cui almeno quattro elettivi.

I supplenti intervengono alle sedute unicamente in caso di assenza dai corrispondenti membri effettivi. Per gli esperti previsti dalla lettera *a)* dell'art. 3, la sostituzione ha luogo secondo l'ordine di anzianità determinata dalla data della elezione e, in caso di elezione contemporanea, dal numero dei voti ottenuti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Esse sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 17.

Consultazione con gli enti

Ove i legali rappresentanti o gli altri organi deliberanti degli enti lo richiedano gli amministratori debbono essere sentiti dai comitati in occasione della discussione di atti che riguardano gli enti stessi.

Di eventuali delegazioni debbono far parte i rappresentanti delle minoranze che siano presenti nell'organo il cui atto è oggetto della consultazione.

L'iniziativa per la consultazione può essere assunta d'ufficio dai comitati.

La richiesta di consultazione sospende per la durata di dieci giorni utili i termini dei procedimenti di controllo previsti dai successivi articoli.

Art. 18.

Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni

Ai fini del coordinamento e dell'indirizzo dell'attività dei comitati, specie per quanto riguarda il sindacato sugli atti assunti dagli enti nell'esercizio delle funzioni delegate, l'assessore degli enti locali, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente, indice periodicamente riunioni dei presidenti dei comitati o riunioni congiunte dei comitati medesmi per l'esame collegiale di problemi comuni o di questioni concernenti l'interpretazione di norme legislative o regolamentari.

Alle riunioni partecipano i componenti della commissione consiliare agli enti locali e possono partecipare gli altri assessori regionali.

Art. 19.

Trasmissione degli atti e attestazione di ricevimento

Gli atti e gli elenchi degli atti sottoposti a controllo possono essere trasmessi ai comitati o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notificazione o di consegna a mano in duplice copia.

La data di ricezione è determinata rispettivamente o dalla data di consegna al comitato contenuta nel talloncino di ritorno della raccomandata o dalla data apposta dalla segreteria del comitato sulla copia restituita all'ente al momento della notificazione a mano.

Art. 20.

Comunicazione e trasmissione degli atti di controllo

Delle pronunce dei comitati è data comunicazione anche telegrafica agli enti entro il secondo giorno utile successivo a quello della loro adozione.

La trasmissione del provvedimento deve seguire a pena di decadenza entro i successivi dieci giorni utili.

Art. 21.

Relazione annuale

L'assessore degli enti locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale una relazione sull'attività dei comitati contenente l'indicazione dei problemi emersi con particolare riguardo alle esigenze generali degli enti ed allo stato delle loro finanze e dei loro apparati nonchè all'attività svolta dagli enti medesimi nel quadro della programmazione regionale.

La relazione previo esame da parte della giunta, è trasmessa alla competente commissione consiliare.

Capo II

COMUNI, PROVINCE, COMUNITA' MONTANE, ORGANISMI COMPRENSORIALI E CONSORZI DISCIPLINATI DIRETTAMENTE O PER RINVIO DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE (art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 22.

Pubblicazione degli atti

Fatte salve le disposizioni di leggi speciali che prevedono termini e periodi di pubblicazione diversi, le deliberazioni sono pubblicate nell'apposito albo degli enti, per estratto contenente l'intero dispositivo, entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni a pena di decadenza.

Art. 23.

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio e storno di fondi tra capitoli della stessa sezione, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

c) prestiti di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli contratti per la realizzazione di opere pubbliche o per la copertura dei disavanzi economici di bilancio o di amministrazione nonchè delle operazioni di prefinanziamento relative ai mezzi straordinari di ripiano dei disavanzi di bilancio;

d) assunzione diretta di pubblici servizi;

e) acquisti di immobili, quando non siano volti alla realizzazione di opere pubbliche, ed alienazione degli stessi quando il valore del contratto superi gli importi stabiliti con le modalità di cui al penultimo e all'ultimo comma del presente articolo;

f) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all'ultimo comma del presente articolo;

g) istituzione di consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modificazione dei relativi statuti;

h) regolamenti;

i) tabelle organiche, stato giuridico e trattamento economico del personale;

l) assunzione, sotto qualsiasi forma di personale fuori ruolo;

m) approvazione degli atti delle dipendenti aziende speciali riguardanti:

1) il bilancio;

2) le tariffe dei pubblici servizi;

3) la contrazione dei mutui;

4) la tabella numerica del personale;

5) i provvedimenti che vincolano il bilancio per gli esercizi futuri, con esclusione di quelli riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore degli enti locali, e previo parere vincolante della competente commissione consiliare.

I suddetti importi possono essere modificati ogni biennio secondo le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita, accertato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 24.

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate all'art. 23 divengono esecutive qualora i comitati, entro quindici giorni utili dal loro ricevimento non ne pronuncino l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio a nuovo esame per motivi di merito.

Il termine è elevato a quaranta giorni utili per i bilanci ed i regolamenti.

I comitati possono, per una sola volta richiedere all'ente o assumere direttamente elementi istruttori; in tal caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronunce del comitato sono adottate entro quindici giorni utili dal ricevimento degli elementi integrativi o controdeduzioni richiesti all'ente ovvero entro quindici giorni utili dalla data del provvedimento con il quale il comitato ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

Il controllo di merito è esercitato mediante richiesta motivata di riesame; il quale dovrà in ogni caso essere effettuato dal massimo organo deliberante dell'ente.

Ove il predetto organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione stessa diventa esecutiva semprechè l'atto di conferma, da inviarsi al comitato entro dieci giorni utili dalla sua adozione, a pena di decadenza, non venga annullato dal comitato entro dieci giorni utili dal suo ricevimento per vizi di legittimità, non attinenti alla deliberazione confermata.

In difetto della predetta maggioranza la deliberazione deve intendersi caducata.

Le deliberazioni divengono esecutive anche quando prima della scadenza dei termini indicati nei precedenti commi i comitati diano formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.

Durante lo svolgimento del procedimento di controllo i bilanci sono esecutivi nei limiti di quota mensili pari ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti del bilancio del precedente esercizio. Il limite non si applica per le spese che per loro natura occorra fare in unica soluzione.

Art. 25.

Procedimento di controllo di sola legittimità

Le deliberazioni diverse da quelle indicate nell'art. 23 devono essere trasmesse in un unico esemplare ai comitati di controllo competenti per territorio entro dieci giorni utili dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive qualora i comitati non ne abbiano pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro quindici giorni dalla data di ricevimento ovvero non abbiano richiesto elementi istruttori all'ente deliberante. In tale ultimo caso si adotta il procedimento di cui al terzo comma dell'art. 24.

Art 26.

Atti da inviare ai fini del controllo

Ai fini del controllo di cui all'art. 24 sono trasmesse ai comitati, in duplice esemplare, le deliberazioni elencate all'art. 23 ed inoltre ai fini del controllo di cui all'art. 25, sono pure inviate, in duplice esemplare, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) nomina, costituzione e modificazione degli organi;

b) classificazione delle strade;

c) convenzioni previste dall'art. 8, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27.

Comunicazione delle deliberazioni ai gruppi consiliari

Di tutte le deliberazioni soggette al controllo viene inviata copia ai gruppi consiliari entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 28.

Esecutività immediata

Nei casi di urgenza, le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

Art. 29.

Costituzione dei consorzi

Fatte salve le competenze degli organi statali quando si tratta di servizi svolti dagli enti per conto e nell'interesse dello Stato, la costituzione dei consorzi previsti e disciplinati dalla legge comunale e provinciale, che siano finalizzati a provvedere a servizi ed opere riguardanti materie di competenza regionale, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore degli enti locali.

Per la costituzione di consorzi coattivi, non imposti per legge, il decreto è emesso sentiti gli enti interessati e previo parere della commissione competente del consiglio regionale.

Capo III

AZIENDE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 30.

Aziende esercenti pubblici servizi
(art. 1, lettera *d*)

Salvo il combinato disposto degli articoli 23, lettera *m*), e 24, i comitati esercitano il controllo di legittimità sugli altri atti delle aziende disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

Art. 31.

Aziende silvo-pastorali
(art. 1, lettera *e*)

Nei limiti e nei modi previsti dall'art. 24, i comitati esercitano nei confronti degli atti dei comuni concernenti le aziende di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, i controlli di legittimità e di merito che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni, demanda al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa.

A tali fini i predetti atti comunali sono inviati in duplice esemplare ai comitati competenti per territorio.

Restano salve le attribuzioni consultive degli ispettorati forestali.

Le attribuzioni demandate al prefetto dagli articoli 146 e 147 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore dell'agricoltura.

Capo IV

ENTI OSPEDALIERI E CONSORZI DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
(art. 1, lettere *f*) e *g*)

Art. 32.

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) lo statuto e relative modifiche;

b) adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;

c) disciplina giuridica e trattamento economico del personale; relativa pianta organica;

d) regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;

e) bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni recentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

f) alienazione ed acquisto di immobili di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali;

g) accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) contratti di valore superiore all'importo di L. 5.000.000 o che impegnino l'ente per gli esercizi futuri;

i) contratti di locazione di durata superiore a nove anni;

l) tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;

m) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all'ultimo comma dell'art. 23;

n) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori organico.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'assessorato regionale competente contestualmente all'invio al comitato di controllo.

Restano fermi i controlli di merito e di legittimità che leggi particolari demandano alla competenza diretta della giunta regionale; le deliberazioni relative vengono inviate al comitato di controllo solo per conoscenza.

Art. 33.

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 32 è svolto dai comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera *a*).

Art. 34.

Controllo sugli organi

Spetta al presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima e su proposta dell'assessore alla igiene e sanità, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Capo V

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

(art. 1, lettera *h*)

Art. 35.

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei comitati nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio preventivo e storno di fondi;

b) situazione patrimoniale;

c) stipulazione di mutui;

d) regolamento;

e) costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e partecipazioni ad essi;

f) stato giuridico ed economico del personale, tabelle organiche;

g) acquisto di immobili;

h) assunzione sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza nei modi previsti dall'art. 19, allo assessorato regionale competente contestualmente all'invio al comitato di controllo.

Art. 36.

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 35 è svolto dai comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera *a*).

Art. 37.

Vigilanza - Funzioni di amministrazione - Controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge, spettante al presidente della giunta regionale ed all'assessore dell'industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

Capo VI

CONSORZI PER LE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISTITUITI AI SENSI DELLE LEGGI PER IL MEZZOGIORNO; CONSORZI PER LE ZONE INDUSTRIALI D'INTERESSE REGIONALE E CONSORZI D'INTERESSE INDUSTRIALE DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

(art. 1, lettere *i*), *l*) e *m*)

Art. 38.

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilanci preventivi;

b) regolamenti dei servizi;

c) regolamenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, tabelle organiche;

d) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'assessorato regionale competente contestualmente all'invio al comitato di controllo.

Sulle deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e la ammissione nel consorzio di nuovi enti, restano fermi i controlli di legittimità e di merito che le vigenti disposizioni demandano alla competenza della giunta regionale.

Art. 39.

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati all'art. 38 è svolto dai comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera *a*).

Art. 40.

Vigilanza - Funzioni di amministrazione attiva
Controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al presidente della giunta regionale ed all'assessore dell'industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

Capo VII

ENTI PROVINCIALI DEL TRISMO
E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

(art. 1, lettere *n*), *o*)

Art. 41.

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) le direttive generali e i programmi di attività quando siano valide per un intero esercizio finanziario;

b) i bilanci preventivi e le relative variazioni;

c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; le tabelle organiche;

d) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

e) le locazioni e le spese che impegnano l'ente oltre l'esercizio finanziario;

f) le liti attive e passive;

g) l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza nei modi previsti dall'art. 19 all'assessorato competente contestualmente all'invio al comitato di controllo.

Art. 42.

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 41 è svolto dai comitati nei modi e nei termini indicati nei precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera *a*).

Art. 43.

Vigilanza - Funzioni di amministrazione - Controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al presidente della giunta ed all'assessore del turismo in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

Capo VIII

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
E RELATIVI CONSORZI

(art. 1, lettera *p*)

Art. 44.

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei comitati di controllo le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio destinazione di nuove entrate e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti il capitolo cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

c) prestiti di qualsiasi natura;

d) trasformazione o diminuzione di patrimonio, per un valore superiore a L. 2.000.000;

e) regolamenti interni di amministrazione;

f) acquisti e alienazioni di immobili, quando il valore del contratto superi l'importo di L. 5.000.000;

g) contrattazione, con il metodo della trattativa privata e salvo il caso che la trattativa stessa segue a due esperimenti di gara pubblica andata deserta, quando il valore del contratto superi l'importo di L. 3.000.000;

h) l'istituzione di consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modifiche dei relativi statuti;

i) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;

l) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni divengono esecutive qualora il comitato, entro il termine di quindici giorni utili dal loro ricevimento, non ne deroghi l'approvazione per motivi di merito ovvero ne pronunci l'annullamento per vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dall'ente.

Il termine è elevato a quaranta giorni utili per i bilanci e i regolamenti.

Trova applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 24.

Avverso il diniego di approvazione è dato all'ente ricorso anche nel merito, alla giunta regionale che decide con decreto del presidente su proposta dell'assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

Art. 45.
Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli elencati nell'art. 44 è svolto dai comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'art. 25, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i comitati — cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza — non ne pronunciano l'annullamento per illegittimità entro dieci giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art. 24.

Art. 46.
Costituzione dei consorzi e delle federazioni

Alla costituzione dei consorzi e delle federazioni si provvede nei modi previsti dall'art. 29, su proposta dell'assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

Art. 47.
Controllo sugli organi

Spetta al presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima e su proposta dell'assessore competente in materia di assistenza e beneficenza, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Capo IX

CONSORZI TRA UTENTI DI STRADE VICINALI
(art. 1, lettera *q*)

Art. 48.
Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei comitati, nei modi e termini di cui all'art. 44 le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) destinazione di nuove e maggiori entrate quando l'importo complessivo delle stesse, anche in più riprese, sia superiore a un ventesimo delle entrate ordinarie;

c) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

d) prestiti di qualsiasi natura;

e) acquisto o alienazione di immobili quando il valore del contratto superi l'importo di L. 5.000.000;

f) contrattazione con il metodo della trattativa privata quando il valore del contratto superi l'importo di L. 2.000.000, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti;

g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;

h) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo;

i) contratti di esattoria e tesoreria.

Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, allo assessorato regionale dell'agricoltura contestualmente all'invio al comitato di controllo.

Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *c*), *g*), del presente articolo sono altresì soggette, ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della giunta regionale, che deve pronunciarsi entro quindici giorni utili dalla data del provvedimento del comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

Art. 49.
Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 48 è svolto dai comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'art. 25, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i comitati — cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza — non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro dieci giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art 24.

Art. 50.
Controllo sugli organi

Spetta al presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima su proposta dell'assessore dell'agricoltura adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Capo X

CONSORZI DI BONIFICA
(art. 1, lettera *r*)

Art. 51.
Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei comitati nei modi e nei termini di cui all'art. 44, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilanci preventivi e relative variazioni;

b) regolamenti di amministrazione;

c) partecipazioni ad enti, società ed associazioni;

d) contratti di esattoria e tesoreria;

e) mutui;

f) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo;

g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;

h) acquisto o alienazione di immobili.

Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, allo assessorato regionale dell'agricoltura contestualmente all'invio al comitato di controllo.

Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *c*), *g*) del presente articolo sono altresì soggette ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della giunta regionale, che deve pronunziarsi entro quindici giorni utili dalla data del provvedimento del comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

Art. 52.
Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 51 è svolto dai comitati che nei modi e nei termini indicati nell'art. 25 ne pronunciano l'annullamento qualora riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i comitati — cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza — non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro dieci giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art. 24.

Art. 53.
Controllo sugli organi

Spetta al presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, e su proposta dell'assessore dell'agricoltura, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Capo XI

SERVIZIO DI CONSULENZA

Art. 54.

Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza

Presso l'assessorato degli enti locali è istituito un ufficio con compiti di ricerca e consulenza in favore degli enti locali, con diramazioni presso le sedi dei vari comitati.

A tali fini, il predetto ufficio, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici dei comitati:

1) provvede a raccogliere i dati relativi alle finanze, agli apparati e più in generale alle realtà economiche delle amministrazioni locali;

2) cura lo studio ed il raffronto delle esperienze maturate dalle amministrazioni locali italiane ed estere;

3) svolge attività di informazione a carattere generale, eventualmente in collaborazione con istituti e organizzazioni specializzati pubblici e privati, anche promuovendo incontri e convegni con gli amministratori ed i quadri burocratici degli enti locali;

4) assiste a loro richiesta, le singole amministrazioni locali per la soluzione di particolari problemi, fornendo loro tutta la documentazione e i suggerimenti necessari;

5) anche riguardo all'attuazione dell'art. 44 dello statuto speciale per la Sardegna, promuove e svolge, d'intesa con gli organismi comprensoriali e gli enti locali interessati, attività di sperimentazione diretta a:

a) realizzare forme associative fra enti locali — ancorché diverse da quelle consortili — per il riordinamento e la realizzazione dei servizi e degli apparati degli enti stessi;

b) favorire nuove forme di rapporti fra le frazioni e i rispettivi capoluoghi.

Per l'attuazione dei predetti compiti e sulla base dei programmi di cui all'ultimo comma del presente articolo, l'amministrazione regionale è autorizzata a:

1) assumere mediante la stipulazione di formali convenzioni, le spese per la collaborazione degli istituti e organizzazioni specializzati, pubblici e privati;

2) rimborsare nei modi e nella misura previsti per i dipendenti regionali le spese di viaggio a favore degli amministratori e dipendenti degli enti locali che, su invito, partecipano agli incontri e convegni indetti in forza del secondo comma, n. 3), del presente articolo e liquidare ai medesimi i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;

3) assumere ogni altra spesa per l'attività di sperimentazione di cui al secondo comma del presente articolo, e concedere agli stessi fini contributi agli enti locali.

L'assessore propone all'approvazione della giunta regionale il programma annuale di attività dell'ufficio di ricerca e consulenza, anche ai fini dell'assunzione delle relative spese a carico del bilancio regionale.

In sede di relazione di cui all'art. 21 l'assessore riferisce altresì analiticamente del programma di cui al precedente comma.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55.

Uffici dei comitati di controllo

Sono istituiti presso ciascun comitato un ufficio amministrativo, un ufficio di ragioneria ed un ufficio tecnico, con compiti istruttori.

La dotazione organica degli uffici di cui al primo comma è stabilita con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore degli enti locali, sentita la commissione competente del consiglio regionale.

Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici previsti dal presente articolo, i comitati potranno continuare a richiedere i pareri di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge.

Art. 56.

Indennità

Con apposita legge regionale sarà disciplinata la misura delle indennità e dei rimborsi da attribuire ai componenti dei comitati previsti dalla presente legge.

Art. 57.

Disposizioni transitorie

Salvo il disposto di cui all'ultimo comma del presente articolo, fino a quando non saranno insediati i comitati istituiti con la presente legge, i controlli sugli enti indicati all'art. 1 sono esercitati dagli organi che attualmente li svolgono nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

La data di insediamento dei comitati è fissata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore degli enti locali previa deliberazione della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla loro elezione, con lo stesso decreto è fissata, per ciascuna categoria di enti, la data di effettivo trasferimento delle funzioni di controllo ai comitati.

In attesa dell'insediamento dei comitati, i controlli sugli atti degli enti ospedalieri sono esercitati dal comitato e dalle sezioni di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, integrati da un funzionario designato dall'assessore regionale all'igiene e sanità.

Art. 58.

I comitati di controllo non possono riunirsi per più di quattro sedute settimanali.

Art. 59.

Disposizioni finanziarie

Fatta eccezione per le spese relative al personale in servizio presso gli uffici previsti dagli articoli 54 e 55, le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in complessive lire 150.000.000 annue, graveranno sul cap. 04001 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La denominazione del suddetto cap. 04001 è così modificata: « Spese per l'esercizio dei controlli sugli enti locali ».

A favore del suddetto cap. 04001 sono stornate: dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978 la somma di L. 100.000.000 (con una pari riduzione, rispettivamente di L. 50.000.000 dalla voce *A* e di L. 50.000.000 dalla voce *F* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) e dal cap. 03017, dello stesso stato di previsione, la somma di L. 50.000.000 con una pari riduzione della voce *L* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di intesa con l'assessore degli enti locali, il cap. 04001 può essere ripartito in articoli in relazione alla previsione di spesa della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 ottobre 1978

SODDU

(911)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790640)